

La ricorrente invoca altresì un motivo dedotto in subordine per i contratti 2016-2021. Essa sostiene, al riguardo, che il rifiuto del Comitato di risoluzione unico di restituire le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative agli impegni di pagamento irrevocabili per gli anni dal 2015 al 2021 costituisce un arricchimento senza causa del Comitato di risoluzione unico.

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
- (²) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 ottobre 2021 — Auken e a./ Commissione

(Causa T-689/21)

(2021/C 513/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Margrete Auken, Tilly Metz, Jutta Paulus, Michèle Rivasi e Kimberly van Sparrentak (rappresentante: avv. B. Kloostra)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita di diniego della convenuta del 13 agosto 2021 conseguente alla loro domanda confermativa del 30 agosto 2021 contro la decisione del 9 giugno 2021, con cui è stato parzialmente rifiutato l'accesso ai documenti richiesto dalle ricorrenti; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato illegittimamente le eccezioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (¹).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha ommesso di motivare l'applicazione delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e perciò ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non ha adottato un'interpretazione e un'applicazione restrittive dell'articolo 4, paragrafi 2, primo trattino, e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato in modo incoerente le eccezioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha tenuto conto dell'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni richieste.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

(¹) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).